CAMERA PENALE DI COSENZA
"Avvocato Fausto Gullo"

(in)GIUSTIZIA
Parola alla Difesa

EDIZIONE STRAORDINARIA

Sabato 10 ottobre 2026

Direzione, redazione e stampa:
Piazza F. e L. Gullo, c/o il Tribunale di Cosenza
Recapiti telefonici: 0984 21 0 31 | 331 22 33 522
E-mail: ingiustiziacamerapenalecosenza@gmail.com

Registrazione e protocollo:
Registrato presso il Tribunale di Cosenza
prot. n. 3 del 02/10/2024
Finito di stampare in proprio nel mese di ottobre 2026

REALIZZAZIONE GRAFICA: CARTOLERIA SIRANGELO - CS

RIVISTA EDITA DALLA CAMERA PENALE DI COSENZA "AVVOCATO FAUSTO GULLO"

Direttore Responsabile: avv. Antonio Sanvito. **Redazione:** avv.ti Alessandra Adamo, Valentina Spizzirri, Domenico Caputo, Francesco Chiaia, Fabrizio Loizzo, Giuseppe Manna, Angelo Nicotera, Gabriele Posteraro, Pietro Sammarco, Sergio Sangiovanni, Francesco Santelli, Guido Siciliano, Roberto Le Pera. **Capi redattori:** avv.ti Angela Algieri, Cristian Cristiano. **Capi cronisti:** avv.ti Martina De Giacomo, Erika Rodighiero.

"FRONT-OFFICE"
l'ennesimo atto per cui *"RESISTERE significa ESISTERE"*

Il Consiglio direttivo della Camera penale di Cosenza, all'esito dell'Assemblea degli iscritti dello scorso 28 settembre,

preso atto che, con recente disposizione preannunciata dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale, il diritto delle parti private e dei difensori alla consultazione dei fascicoli dei procedimenti e dei processi in trattazione dinanzi all'ufficio Gip-Gup e alla Sezione penale **sarà sottoposto alla condizione della "prenotazione"**, che diverrà l'unica modalità per esercitare la fondamentale prerogativa difensiva della conoscenza degli atti e dei documenti, la cui consultazione è prevista presso un -cosiddetto- "front office", sostitutivo di ogni attuale cancelleria;

considerato che lo stesso Ufficio di Presidenza ha preannunciato che, con tale modalità, il diritto alla conoscenza del contenuto del fascicolo -**oltre a essere così condizionato**- sarà conseguentemente **differito** -non di ore, ma di uno o più giorni- rispetto alla manifestata necessità difensiva, con la conseguente violazione della effettività e della tempestività della difesa;

ritenuto che con detta determinazione la consultazione del fascicolo sarà sempre **postuma rispetto alla concreta esigenza della difesa**, con conseguenze deleterie per la tempestività della difesa, attesa la inesistenza di un fascicolo telematico per gli "affari penali" che inibisce la consultazione, da remoto, dell'unico fascicolo, quello analogico, nel quale sono depositati, in ogni momento, anche il giorno precedente l'udienza -a titolo esemplificativo- atti di costituzione di parte civile, memorie previste dall'articolo 121 cod. proc. pen, istanze di legittimo impedimento e tanto altro, ancora;

posto che è nota ai cancellieri della sezione penale la circostanza del mancato inserimento, nel fascicolo, di atti trasmessi telematicamente dalle parti, a cui sopperiscono i difensori che, per evitare gravi conseguenze processuali, producono "copie di cortesia" proprio all'esito delle verifiche in cancelleria sino al giorno precedente l'udienza;

considerato, soprattutto, che siffatti limiti e limitazioni **riguardano soltanto parti e difensori, ma non l'ufficio di Procura**, così attuandosi un "**doppio e impari binario (anche) di cancelleria**", un sistema inammissibile perché antidemocratico in quanto disattende il principio della "parità di armi": durante il procedimento e il processo, è riconosciuto soltanto al Pubblico ministero il diritto di accedere al fascicolo incondizionatamente perché non subordinato al vincolo della prenotazione; conseguentemente è garantito soltanto al Pubblico ministero la prerogativa di consultare atti e documenti lo stesso giorno in cui ne fa richiesta;

considerato che con il "**DOPPIO E IMPARI BINARIO DI CANCELLERIA**" si concreta l'inconcepibile e intollerabile concetto di diversità tra le parti del processo penale, intesa come superiorità funzionale e sostanziale dell'accusa rispetto al cittadino e al suo difensore;

Sportello Unico di (IN)GIUSTIZIA



ritenuto che l'Avvocatura è la vedetta dei diritti fondamentali della persona, avamposto a tutela di ogni forma di attacco alle prerogative sancite nella nostra democrazia costituzionale;

ritenuto, nello specifico, che il "**DOPPIO E IMPARI BINARIO DI CANCELLERIA**" nei termini testé esposti, vìola, unitamente agli **articoli 3 e 24 della Costituzione**, per la mortificazione del principio di uguaglianza e del diritto alla difesa mediante la conoscenza tempestiva degli atti del procedimento e del processo penale:

- **IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE E IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE EDU**, nelle parti in cui è negato a tutti i Soggetti del procedimento e del processo penale, differentemente da quanto invero garantito al Pubblico ministero, il diritto di disporre delle condizioni necessarie per esercitare i propri diritti, mediante la tempestiva consultazione del fascicolo del procedimento o del processo penale, ossia, al pari dell'ufficio di Procura, contestualmente alla richiesta;
- **IL COMMA 2 DEL RICHIAMATO ARTICOLO 111**, nella parte in cui è negato alle Parti del procedimento e del processo penale il diritto al contraddittorio effettivo, mediante la conoscenza tempestiva, ossia contestualmente alla richiesta difensiva, di tutti gli atti e di tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento o del processo penale, differentemente da quanto è garantito al Pubblico ministero;
- **L'ARTICOLO 97 COST.**, nella parte in cui è grandemente intaccato il principio di imparzialità della Pubblica amministrazione, a cui la Carta vieta qualsiasi forma di trattamento differenziato dei cittadini, invero attuato, di fatto, mediante la istituzione di un "**DOPPIO E IMPARI BINARIO DI CANCELLERIA**", che ingenera inaccettabili differenze tra il Pubblico ministero e le altre Parti del procedimento e del processo penale nell'accesso al fascicolo e nella conoscenza degli atti in esso contenuti in maniera tempestiva, ossia contestualmente alla richiesta;

considerato che, per quanto attiene alle comprensibili esigenze amministrative del personale di cancelleria, l'organizzazione degli uffici giudiziari **non può comprimere** in modo strutturale -come avviene con la istituzione del doppio e ingiusto doppio binario di cancelleria- la capacità delle Parti del procedimento e del processo penale -diverse dal Pubblico ministero- di accedere tempestivamente, dunque al momento della richiesta, al fascicolo per conoscere, senza alcuna forma di ritardo, gli atti contenuti nello stesso;

considerato che il "DOPPIO E IMPARI BINARIO DI CANCELLERIA" è l'ENNESIMO ATTO di una progressiva erosione dei diritti delle parti e dei difensori del processo penale, con cui si manifesta la volontà -neppur celata- di ritenere l'Avvocatura un corpo estraneo dalla giurisdizione, il cui corretto e democratico esercizio, invece, PRETENDE la completa e indiscutibile parità tra i difensori delle parti private e il magistrato del pubblico ministero;

CI RIVOLGIAMO ALL'AVVOCATURA BRUZIA ISTITUZIONALE E ASSOCIATA

-COA e CPO di Cosenza, CONSULTA delle Associazioni forensi bruzie-

per organizzare congiuntamente, senza indugio, una

ADUNANZA GENERALE DELL'AVVOCATURA DEL FORO DI COSENZA

per dare ancora un senso alle Toghe che indossiamo

perché

"RESISTERE significa ESISTERE"

Il Consiglio direttivo della Camera Penale di Cosenza — *Il Direttore della Rivista* — *I Capi Redattori e i Redattori della Rivista*